

Notaio

RISPOSTA N. 935

Citare un amico nell'eredità È possibile?

Nel testamento che sto predisponendo vorrei lasciare un bene immobile – una piccola abitazione – ad un amico. Posso farlo senza timore che alla mia morte gli eredi non impugnino la mia scelta? Ho due figli e, ad uno in particolare, ciò che spetta – perché più bisognoso – ho già dato. Devo allegare al testamento qualche giustificativo particolare? Bonifici fatti oppure basta l'indicazione degli stessi?

– LETTERA FIRMATA

In presenza di ascendenti, discendenti o coniuge, un testatore che voglia disporre del proprio patrimonio deve rispettare alcune regole cogenti a tutela dei legittimari e dunque non è libero di disporre a favore di estranei se non nei limiti della quota disponibile del proprio patrimonio. Per la quantificazione delle quote di legittima e di disponibile, occorre considerare la composizione della famiglia, il patrimonio relitto, ma anche quanto è stato oggetto di precedenti donazioni (dirette o indirette).

A questo fine la dimostrazione delle liberalità poste in essere dal testatore nel corso della vita, possono essere documentate liberamente, anche se è evidente che la prova sarà tanto più forte, quanto più dettagliata. Non solo per la veste che ricopro, ma anche per la particolarità del caso, potrebbe essere assai opportuno che lei si confronti con un **notaio** per valutare la disponibilità del suo patrimonio e la documentazione delle liberalità effettuate.



Notaio

RISPOSTA N. 936

Ho donato a uno dei miei figli: come fare con gli altri?

*Ho aiutato mio figlio
nell'acquisto della prima
casa e successivamente
con bonifici per la
ristrutturazione
(bonifici parlanti
con causale Dono),
gradirei sapere come
comportarmi per tutelare
gli altri due figli.
Sarebbe sufficiente un mio
testamento olografo,
specificando tutto; oppure
sarebbe meglio recarsi
dal **notaio** per testamento o
atto di donazione?*

— LETTERA FIRMATA

Nel caso in cui un soggetto effettui liberalità senza adottare le forme prescritte dalla legge (che in linea di principio impone l'atto pubblico alla presenza dei testimoni) o, comunque, con modalità ambigue o difficilmente dimostrabili, vi è l'effettivo rischio che, al momento dell'apertura delle successioni del disponente, insorgano liti tra i suoi successori in ordine alla ricostruzione del patrimonio ereditario ed al rispetto delle quote cui gli stessi hanno diritto. Rispetto all'esigenza di portare ad emersione tali liberalità, il testamento non costituisce forse lo strumento

più idoneo: in quanto dichiarazione unilaterale, non proveniente dal soggetto beneficiario dell'arricchimento, ad esso non potrebbe infatti essere riconosciuta piena efficacia confessionaria. La prassi operativa, peraltro, ha evidenziato la possibilità di procedere, in questi casi, alla stipulazione di un atto bilaterale (al quale cioè partecipino tanto il disponente quanto il beneficiario della liberalità) volto ad accertare l'esistenza della liberalità ed il relativo oggetto. Tale atto presenta indubbi vantaggi anche per il beneficiario, in quanto consente di definire con esattezza la causa di attribuzioni ambigue (ad esempio, accertando che si trattò di donazioni e non già di prestiti) ovvero di recuperare la validità di donazioni effettuate senza il rispetto delle forme di legge (il cui mancato rispetto determinerebbe l'attrazione del relativo oggetto alla comunione ereditaria). La forma dell'atto pubblico, inoltre, eliminerebbe in radice la possibilità di un eventuale «ritrattazione» da parte del soggetto beneficiario.

